REGOLAMENTO (CEE) N. 1904/91 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1991

che modifica il regolamento n. 282/67/CEE relativo alle modalità d'intervento per i semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1986, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 24 bis, paragrafo 3 e l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che per l'analisi dei glucosinolati nella Comunità va applicato come metodo comune di riferimento l'HPLC ; che la campagna di commercializzazione 1991/1992 è opportuno che la Commissione autorizzi l'uso di altri metodi di analisi secondo condizioni da stabilirsi ;

considerando che la data di apertura degli acquisti all'intervento per i semi di girasole in Spagna e in Portogallo è mantenuta al 1° agosto ; che tuttavia il periodo di pagamento delle sementi acquistate nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione in Spagna e in Portogallo deve iniziare alla stessa data fissata per il resto della Comunità ;

considerando che il tenore di olio per gli acquisti all'intervento di semi di girasole spagnoli deve essere identico a quello stabilito per il resto della Comunità ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento n. 282/67/CEE della Commissione (3) è così modificato :

1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

1. Il prelievo dei campioni, la loro riduzione in campioni per analisi nonché la determinazione del tenore di olio, di acido erucico, di umidità e di impurità sono effettuati in base ai metodi comuni definiti negli allegati da I a VII del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione (*).

2. a) La determinazione del tenore di glucosinolati nei semi di colza e di ravizzone è effettuata in base al metodo definito nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 della Commissione.

b) Gli Stati membri possono decidere che il tenore di glucosinolati nei semi di colza e di ravizzone possa essere determinato anche in base al metodo della flurescenza a raggi X (XRF). In tal caso gli Stati membri riconoscono i laboratori ai quali è consentito utilizzare il metodo di analisi suddetto in conformità del protocollo comunitario da stabilirsi e a condizione che le apparecchiature per l'analisi XRF siano state tarate secondo le istruzioni del fabbricante, utilizzando campioni ottenuti dall'ufficio comunitario di riferimento. Quando l'esito dell'analisi XRF è inferiore a 30 micromoli di glucosinolati, i semi in questione sono considerati "doppio zero"

c) Il metodo che figura nell'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 1470/68 è il metodo di riferimento comunitario e l'unico applicabile per la composizione di eventuali vertenze.

3. In deroga a quanto disposto nel paragrafo 2, lettere a) e b), per la campagna di commercializzazione 1991/1992 :

a) gli Stati membri possono concedere ai laboratori il riconoscimento provvisorio per l'utilizzazione del metodo della fluorescenza a raggi X per determinare il tenore di glucosinolati nei semi di colza e di ravizzone. Quando l'esito dell'analisi XRF è inferiore a 30 micromoli di glucosinolati, i semi in questione si considerano "doppio zero", a condizione che le attrezzature per l'analisi XRF siano state tarate secondo le istruzioni del fabbricante, utilizzando campioni ottenuti dall'ufficio comunitario di riferimento.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga devono trasmettere alla Commissione l'elenco degli stabilimenti riconosciuti e il protocollo utilizzato.

b) Gli Stati membri possono autorizzare l'impiego di metodi di analisi alternativi per determinare il tenore di glucosinolati nei semi di colza e di ravizzone, a condizione che ne facciano richiesta alla Commissione e che tale richiesta sia corredata del protocollo del metodo in questione, nonché dell'elenco dei laboratori in cui tale metodo verrà autorizzato.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.
(3) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 1.

Nell'accordare il riconoscimento, la Commissione può imporre le condizioni supplementari ritenute necessarie, in particolare per quanto concerne il tenore massimo ammissibile di glucosinolati affinché i semi di colza e di ravizzone in questione possano essere considerati "doppio zero".

(*) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 2. »

2) All'articolo 7 è aggiunto come penultimo comma il testo seguente :

« Tuttavia, per i semi di girasole spagnoli e portoghesi conferiti all'intervento anteriormente al 1° novembre 1991, si considera, ai fini esclusivi del calcolo del periodo di pagamento, che siano stati conferiti il 1° novembre. »

3) Nell'allegato I, parte II, è soppressa l'ultima frase.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica :

— dal 1° luglio 1991 per i semi di colza e di ravizzone,

— del 1° agosto 1991 per i semi di girasole.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione